

**REGIONE ABRUZZO**  
***Riforma del Servizio Idrico Integrato***

**IL COMMISSARIO UNICO STRAORDINARIO**

Teramo, li 28/10/2013

Prot. n. 337 /U

**P.E.C.**

Ai Soggetti Gestori del  
Servizio Idrico Integrato  
della Regione Abruzzo  
**LORO SEDI**

e, p.c. Ai Comuni  
della Regione Abruzzo  
**LORO SEDI**

All'ASSI della Provincia di:

- L'AQUILA
- CHIETI
- PESCARA
- TERAMO

**LORO SEDI**

Ai Direttori  
degli Enti d'Ambito Abruzzesi  
**LORO SEDI**

**Oggetto: D.L. 179/2012 - art.34 - conversione in L. 221/2012.**

In riferimento alla Legge in oggetto, l'Ente d'Ambito, fino alla costituzione del nuovo Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato - ERSI, in qualità di soggetto di governo di ambito territoriale e omogeneo, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, dovrà approvare una relazione che illustri la coerenza degli affidamenti in essere del Servizio Idrico Integrato con l'obiettivo di attestare la conformità degli stessi ai requisiti previsti dalla normativa europea.

In tale contesto, come del resto già comunicato in altre occasioni dallo scrivente e dai singoli Enti, è importante che gli Enti d'Ambito dispongano di tutta la documentazione necessaria a valutare la tipologia di affidamenti in essere ed in particolare gli atti che confermano il permanere degli affidamenti in house con particolare riguardo:

- gli aspetti economici di gestione (indebitamento, ammontare ed esigibilità dei crediti, flussi di cassa, ecc..) ed equilibrio di bilancio;
- l'assenza di contenziosi tra controllore/controlato;

- il rispetto della normativa vigente in tema di Servizio Idrico Integrato e di Società partecipate da Enti locali e ogni ulteriori azione/iniziativa che possa permettere la stesura di relazioni positive così come richieste dalla Legge.

Le Relazioni così redatte dai Soggetti Gestori dovranno dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelto (in house): totale partecipazione pubblica, assenza di vocazione commerciale, controllo analogo.

La stesse dovranno inoltre elencare i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e universale di cui si tratta, e le modalità tecnico/gestionali/economiche che il Soggetto Gestore ha attivato per il relativo adempimento e per assicurare agli utenti un servizio efficiente e di qualità.

Lo stato attuale che vede una generale "tensione gestionale/economica" delle Società pubbliche di gestione del S.I.I. sicuramente non incide positivamente in sede di Relazione e questo comporta seri problemi che potrebbero pregiudicare gli attuali affidamenti in essere se non adeguatamente approfonditi e gestiti.

In tal senso i Soggetti Gestori del S.I.I. sono tenuti ad attivare ogni azione positiva, nel rispetto delle normative vigenti, che possa attestare la coerenza dell'affidamento in essere con le attuali modalità di gestione del servizio e possano confermare l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa europea, in particolare in tema di controllo analogo **sostanziale** e del rispetto delle disposizioni che regolano detto controllo.

Infatti, è evidente che:

- il mancato rispetto delle disposizioni, obbligatorie e vincolanti per legge, dettate in sede di verifica degli atti fondamentali da parte degli Enti d'Ambito, deputati al controllo analogo,
- l'esistenza di contenziosi con gli stessi (Soggetto Gestore/Ente d'Ambito),
- il mancato rispetto del Contratto di Servizio e/o il mancato rispetto delle altre disposizioni regolatorie dell'affidamento in house;
- il mancato rispetto dei Piani d'Ambito,

comporteranno l'impossibilità di pubblicare, entro il 31.12.2013, le Relazioni che attestino la conformità degli affidamenti in essere con conseguente decadenza degli stessi a partire dal 01.01.2014.

Appare ovvio che l'argomento comporti responsabilità di enorme importanza che ricadono sull'intera organizzazione del Servizio Idrico Regionale ed eventuali esiti negativi non potranno che essere ricondotti a politiche gestionali errate registrate in questi anni dai diversi Gestori del S.I.I. , puntualmente rilevate in sede di controllo da parte degli Enti d'Ambito.

L'inadempimento delle Società di Gestione è causa di decadenza dell'affidamento "in house" con conseguente obbligo di scelta di diversa "forma gestionale", atto di inaudita gravità che rende responsabili le stesse gestioni pubbliche che, per loro causa, obbligheranno l'adozione di scelte diverse da quelle indicate dallo stesso Consiglio Regionale in sede di riforma del Servizio Idrico Integrato.

Tutto ciò naturalmente previo parere obbligatorio dei Comuni cui appartengono le infrastrutture idriche e che svolgono attraverso le ASSI le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Si invitano quindi i Soggetti Gestori, ognuno per quanto di competenza, a prestare attenzione a quanto riportato nella presente comunicazione ed attivarsi affinché sia possibile rilevare la coerenza degli affidamenti in essere e attestare la conformità degli stessi ai requisiti nella normativa europea, in particolare, per il regime di affidamento in essere, c.d. "in house providing", e al rispetto del controllo analogo.

In tal senso ogni Soggetto Gestore, nella persona dei propri rappresentanti muniti dei necessari poteri, deve impegnarsi a rimuovere ogni causa ostativa che possa essere motivo di rilascio di "relazione negativa" (quali come detto mancato rispetto del Controllo Analogo, mancato rispetto delle disposizioni regolatori impartite dall'Ambito, mancato rispetto del contratto di servizio, mancata applicazione del Piano d'Ambito, presenza di contenziosi con il soggetto deputato al controllo, elusione delle disposizioni dell'Ente d'Ambito, mancato rispetto delle normative che regolano la tipologia di affidamento in essere).

Nello specifico è necessario anche che le Assemblee Societarie, nonché i singoli Soci, vengano coinvolti nella approvazione delle Relazione, approntata dalle strutture societarie a ciò deputate, in merito alla sussistenza del permanere dei requisiti che regolano il regime di affidamento diretto, c.d. in house, dove saranno rappresentate le azioni concrete da cui deriva la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo nel caso dell'in house, a partire dalla totale partecipazione pubblica, alla impossibilità di cedere le azioni a soggetti privati, al rispetto del controllo analogo svolto dall'Ente d'Ambito (tema delicato).

Per rispettare i termini fissati dalla legge 31/12/2013, le rispettive Assemblee dei soci dei Soggetti Gestori devono quindi Deliberare in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per gli affidamenti "in house" entro e non oltre il 30.11.2013 sulla scorta di quanto elaborate e relazionato degli organi gestionali della Società.

Tali deliberazioni saranno trasmesse a cura del Soggetto Gestore oltre che per conoscenza all'Ente d'Ambito anche alle ASSI Provinciali (Assemblee dei Sindaci del Servizio Idrico) affinché possano esprimersi sulla sussistenza dei requisiti dell'in house (da convocare entro e non oltre il 15.12.2013) confermando o meno la scelta della tipologia di gestione (affidamento diretto e/o valutare diversa alternativa) e rimettere all'Ente d'Ambito/ERSI le decisioni per la stesura della Relazione complessiva (entro e non oltre il 28.12.2013).

E' opportuno che i Presidenti delle ASSI , che leggono per conoscenza, **procedano ad una immediata convocazione dei rispettivi membri** per poter illustrare l'argomento e far comprendere l'importanza delle decisioni in essere. Questo Ufficio è a disposizione per eventuale partecipazione che possa agevolare la descrizione dei processi richiesti dalla Legge oltre a illustrare l'attuale situazione.

E' bene in via conclusiva ricordare sia ai Soggetti Gestori ma anche e prioritariamente ai Signori Sindaci che il mancato rispetto delle date sopra riportate comporterà l'impossibilità di redigere la Relazione (se vi sono i requisiti) da parte all'Ente d'Ambito/ERSI con conseguente cessazione degli attuali affidamenti al 31.12.2013.

Con l'occasione, Distinti Saluti.

IL COMMISSARIO UNICO STRAORDINARIO  
(Ing. Pierluigi Caputi)

